



Ordinanza n. 8

Ordinanza Contingibile ed Urgente

art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva da COVID-19";

l'Ordinanza 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il Decreto-Legge 23.02.2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

i Decreti del P.C.M. contenenti "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19" e "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19";

le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 22/2020 del 26.04.2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020;


VISTO il D.P.C.M. 26.04.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con decorrenza 04.05.2020;

RITENUTO urgente, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare misure tese a garantire la salvaguardia della salute pubblica nel territorio comunale;

RITENUTO inoltre che l'uso di dotazioni di protezione personali (mascherina e guanti) sia idoneo a garantire quanto sopra, come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 5 in data 19.03.2020 e n. 7 in data 06.04.2020 i cui effetti cessano dalla data di pubblicazione della presente;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

SETTORE AMMINISTRATIVO



ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione e fatte salve successive disposizioni sovracomunali che regolamentino la materia:

1. Il mantenimento della chiusura dei parchi e giardini pubblici e vieta in tutte le aree verdi pubbliche l'utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell'impiantistica sportiva a libera fruizione;
2. Di consentire il libero accesso alle "spiagge", dalle ore 6,00 alle 22,00, in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito del Comune di Vallecrosia;
3. L'uso obbligatorio di idonee dotazioni di protezione personale (mascherina e guanti) per accedere agli esercizi commerciali, posta, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone;
4. Ai titolari e/o gestori delle attività commerciali e ai Responsabili di altri luoghi aperti al pubblico, di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno dei locali, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.
5. La riapertura al pubblico del Cimitero comunale, esclusivamente con orario 10-12 e 15-18; i frequentatori potranno accedervi individualmente e con l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione personale di cui al precedente punto 3, mantenendo, sia all'accesso che all'interno, la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitando assembramenti. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione; i w.c. pubblici all'interno del Cimitero restano chiusi;
6. Di istituire nella parte perimetrale di uso pubblico della Casa di Riposo "Rachele – Fondazione Zitomirski" sita in Via san Rocco, vista la conformazione della recinzione della struttura, un corridoio di sicurezza, della larghezza di mt. 2.00, opportunamente delimitato, atto ad impedire l'accesso a veicoli e persone, onde evitare qualsiasi possibilità di contatto e mancata osservanza della distanza di sicurezza con gli ospiti della casa di riposo, mentre questi frequentano gli spazi aperti della stessa;
7. Di consentire, dalle ore 6,00 alle 22,00, la pesca sportiva e/o ricreativa in mare, in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito del comune di Vallecrosia, lungo la "battigia", poiché il territorio comunale non dispone di moli, banchine e pennelli, osservando comunque una distanza di 20 mt. da altri "pescatori"; dalla data del 01.05.2020 detta attività dovrà svolgersi nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

RACCOMANDA


il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM 8 e 11 marzo 2020 ed altre successive norme, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

la notifica/comunicazione della presente ordinanza :

- alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune
- all'Ufficio Stampa per la divulgazione agli organi d'informazione
- al Prefetto di Imperia
- al Questore della Provincia di Imperia
- al Commissariato di P.S. di Ventimiglia
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera
- al Comando Stazione C.C. Vallecrosia
- al Comando di Polizia Locale



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

SETTORE AMMINISTRATIVO



La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

Inoltre,

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Vallecrosia, li 29.04.2020



IL SINDACO
Geom. Armando BIASI

XXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Li 29.04.2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Enzo Bruno)